


**COMUNE DI CASALPUSTERLENGO**  
**Assessorato al Commercio**



# ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

Approvato con Deliberazione C.C. n° 75 del 19.12.2016



**Dicembre 2016**

# SOMMARIO

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	Pag. 4
Art. 1 Natura ed ambito di applicazione .....	« 4
Art. 2 Finalità .....	« 4
Art. 3 Definizioni .....	« 5
Art. 4 Criteri per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche .....	« 8
<b>TITOLO II - CONSULTAZIONI PARTISOCIALI</b> .....	Pag. 9
Art. 5 Commissione Comunale Consultiva .....	« 9
Art. 6 Compiti della Commissione Consultiva.....	« 9
Art. 7 Funzionamento della Commissione Consultiva .....	« 9
<b>TITOLO III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b> .....	Pag. 11
Art. 8 Modi di esercizio della'attività .....	« 11
Art. 9 Pubblicità dei prezzi .....	« 11
Art. 10 Disposizioni igieniche sanitarie e in materia di inquinamento acustico – atmosferico – Rinvio alle norme generali Esercizio del commercio su aree .....	« 11
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI</b> .....	Pag. 13
Art. 11 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività .....	« 13
Art. 12 Inizio dell'attività .....	« 13
Art. 13 esposizione dei documenti autorizzativi .....	« 14
Art. 14 Subingresso .....	« 14
Art. 15 Cessazione dell'attività .....	« 14
Art. 16 Comunicazioni ad enti diversi .....	« 15
Art. 17 Canoni e tributi .....	« 15
<b>TITOLO V - COMMERCIO SU POSTEGGI</b> .....	Pag. 16
Art. 18 Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati .....	« 16
Art. 19 Ubicazione e caratteristiche dei mercati - Giorni e orari di svolgimento - Mercati straordinari	« 16
Art. 20 Concessione di posteggio .....	« 16
Art. 21 Posteggi riservati ai produttori agricoli .....	« 17
Art. 22 Posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici freschi .....	« 17
Art. 23 Posteggi e attività con il sistema del "battitore" .....	« 18
Art. 24 Modi di utilizzo del posteggio - caratteristiche del banco di vendita .....	« 18
Art. 25 Scambio reciproco di posteggio .....	« 20
Art. 26 Utilizzo di posteggi contigui .....	« 21
Art. 27 Ampliamento posteggio – Migliorie .....	« 21
Art. 28 Divieto di cessione del posteggio .....	« 22
Art. 29 Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato .....	« 22
Art. 30 Assegnazione posteggi temporaneamente liberi - Spunta .....	« 22
Art. 31 Assenze .....	« 24
<b>TITOLO VI - COMMERCIO SU POSTEGGI</b> .....	Pag. 25
Art. 32 Autorizzazioni .....	« 25
Art. 33 Modi di svolgimento.....	« 25
Art. 34 Divieti .....	« 26
Art. 35 Orari di attività .....	« 27
<b>TITOLO VII - FIERE</b> .....	Pag. 28
Art. 36 Istituzione delle fiere .....	« 28
Art. 37 Assegnazione dei posteggi nelle fiere .....	« 28
Art. 38 Modalità di funzionamento .....	« 29
Art. 39 Assegnazione dei posteggi non utilizzati .....	« 30
Art. 40 Esclusione dalla fiera .....	« 31
Art. 41 Valorizzazione e salvaguardia delle fiere in aree a valenza storica .....	« 31
<b>TITOLO VII - ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO</b> .....	Pag. 32

Art. 42 Posteggi fuori mercato .....	« 32
Art. 43 Disciplina degli eventi promozionali/commerciali .....	« 33
<b>TITOLO IX - ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....</b>	<b>Pag. 34</b>
Art. 44 Competenze degli uffici comunali .....	« 34
Art. 45 Validità delle presenze nelle fiere e mercati .....	« 34
Art. 46 Verifica delle presenze nelle fiere e mercati .....	« 34
<b>TITOLO X - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE – SANZIONI .....</b>	<b>Pag. 35</b>
Art. 47 Sospensione dell'autorizzazione .....	« 35
Art. 48 Revoca dell'autorizzazione .....	« 35
Art. 49 Decadenza dalla concessione del posteggio .....	« 36
Art. 50 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse .....	« 36
Art. 51 Sanzioni pecuniarie .....	« 36
Art. 52 Risarcimento danni .....	« 40
Art. 53 Accertamento delle infrazioni .....	« 40
Art. 54 Presentazione scritti difensivi .....	« 40
Art. 55 Emissione dell'ordinanza-ingiunzione .....	« 41
Art. 56 Sequestro e confisca della merce .....	« 41
Art. 57 Ricorsi .....	« 41
<b>TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>Pag. 42</b>
Art. 58 Abrogazione di regolamenti e ordinanze .....	« 42
Art. 59 Modifiche al presente regolamento .....	« 42
<b>Allegato “A” .....</b>	<b>Pag. 43</b>
<b>Allegato “B” .....</b>	<b>Pag. 50</b>
<b>Allegato “C” .....</b>	<b>Pag. 53</b>
<b>Allegato “D” .....</b>	<b>Pag. 55</b>
<b>Allegato “E” .....</b>	<b>Pag. 56</b>

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **NATURA ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 2/02/2010, n. 6 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*”, e ss.mm.ii., all'allegato “A” della D.g.r. 27/06/2016, n. X/5345 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii..
2. Esso disciplina:
  - le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune;
  - le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente;
  - le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
  - le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
  - le modalità di svolgimento dell'attività sui posteggi dati in concessione;
  - le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale;Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.
3. Le relative procedure sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 2 febbraio 2007, N. 1 “*Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*” e dalla Legge Regionale 27 marzo 2007, n. 8 “*Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie*”.
4. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.
5. Il presente regolamento non si applica:
  - a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
  - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale 6/2010;
  - c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
6. Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
7. I titoli autorizzativi hanno carattere permanente, salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.
8. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione consultiva comunale, e sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

### **Articolo 2**

#### **FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:
  - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - il minimo disagio alla popolazione;
  - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
  - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- h) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- i) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali;
- j) individuare le misure atte a salvaguardare le caratteristiche, anche merceologiche, del mercato storico del capoluogo, e promuovere tutte le azioni che si intendono intraprendere per la sua valorizzazione.

### **Articolo 3 DEFINIZIONI**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:

a.	<i>Anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera</i>	l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario.
b.	<i>Aree pubbliche</i>	Le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
c.	<i>Attrezzature</i>	I banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.
d.	<i>Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche</i>	L'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio o dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività in forma itinerante, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
e.	<i>Commercio su aree pubbliche</i>	L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
f.	<i>Commissione Consultiva</i>	Si intende la commissione Consultiva Commercio su Aree Pubbliche ai sensi dell'Art. 19 comma 2 della L.R. n. 6/2010.
g.	<i>Documento Unitario:</i>	Si intende il documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche.

h.	<i>Eventi promozionali/commerciali</i>	L'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali, turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive.
i.	<i>Fiera, sagra e manifestazione locale</i>	La manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività indicata nel calendario annuale delle fiere elaborato dal comune secondo le linee guida deliberate dalla Giunta regionale
j.	<i>Legge Regionale</i>	Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6. "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
k.	<i>Lista di spunta c. d. "a ruolino</i>	La lista di spunta a ruolino è la graduatoria degli spuntisti esistente al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1991 n. 82 ed entrata in vigore il 23 aprile 1991).
l.	<i>Lista di spunta c.d "fuori ruolino"</i>	La lista di spunta è la graduatoria degli spuntisti, formata e aggiornata ai sensi della Legge Regionale 6/2010.
m.	<i>Mercato</i>	L'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
n.	<i>Mercato specializzato od esclusivo</i>	Un mercato nel quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico.
o.	<i>Mercato stagionale</i>	un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
p.	<i>Mercato straordinario</i>	L'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria.
q.	<i>Miglioria</i>	La possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato.
r.	<i>Ordinanza del Ministro della Sanità:</i>	L'ordinanza del Ministro della Sanità: del 3 aprile 2002;
s.	<i>Posteggio</i>	La parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
t.	<i>Posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse) (o piazza morta)</i>	Il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale ma è comunque soggetto al rilascio della concessione.

u.	<i>Posteggio riservato</i>	Il posteggio individuato per i produttori agricoli.
v.	<i>Presenze</i>	<u><i>In un mercato:</i></u> il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia; l'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, è, comunque, considerato assente. <u><i>In una fiera:</i></u> il numero delle volte nelle quali l'operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività o meno.
w.	<i>Presenze effettive in un mercato od in una fiera</i>	Il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in un mercato o in una fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto.
x.	<i>Produttori agricoli</i>	I proprietari di terreni da loro direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi e comunque tutti coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001.
y.	<i>Recidiva</i>	Aver commesso la stessa violazione per due volte nell'arco dei successivi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
z.	<i>Registro delle imprese</i>	Il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
aa.	<i>Regolamento COSAP</i>	Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2005 e successive modificazioni.
bb.	<i>Regolamento rifiuti urbani</i>	Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2016.
cc.	<i>Scambio</i>	La possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
dd.	<i>SCIA</i>	La segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.
ee.	<i>Settore merceologico</i>	L'esercizio dell'attività commerciale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici
ff.	<i>Spunta</i>	Operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, il Comune provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
gg.	<i>Spuntista</i>	L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad avere assegnato, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
hh.	<i>S.U.A.P.</i>	Lo Sportello Unico Attività Produttive
ii.	<i>Testo Unico Enti Locali</i>	Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

jj.	<i>Tipologia merceologica</i>	La destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare
-----	-------------------------------	--

#### **Articolo 4**

#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE**

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
  - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
  - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
  - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
  - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
  - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
  - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

## **TITOLO II**

### **CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI**

#### **Articolo 5**

##### **COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, è istituita la Commissione comunale consultiva per il Commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 della L.R. n. 6/2010, così composta:
  - Dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
  - dal Responsabile del servizio S.U.A.P. o suo delegato;
  - dal Comandante del Servizio Polizia Locale o suo delegato;
  - da due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - da tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;assiste alle sedute, senza diritto di voto, un impiegato comunale con funzioni di segretario.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti che intervengono in sostituzione dei titolari in caso di impedimento di questi ultimi.
4. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina.
5. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

#### **Articolo 6**

##### **COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA**

1. Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle categorie interessate:
  - a) programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
  - b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
  - c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
  - d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
  - e) predisposizione di tutti i provvedimenti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche, ad eccezione di quelli assunti con procedure di urgenza per motivi eccezionali e contingibili.
2. La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi al settore del commercio su aree pubbliche.
3. Il parere degli organismi consultati ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.
4. I pareri rilasciati dalla Commissione devono essere debitamente motivati.

#### **Articolo 7**

##### **FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

1. L'ordine di convocazione deve essere inviato ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere la data e l'ora di svolgimento della seduta nonché un elenco degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche ove queste si trovino depositate.

2. I cinque giorni decorrono, a seconda della modalità di comunicazione adottata, dalla relata di notifica, dal momento di invio dei mail/PEC oppure dalla consegna alla poste della raccomandata o telegramma o dal momento di spedizione del FAX.
3. La comunicazione verrà inviata al domicilio/mail/PEC/FAX comunicato dal commissario, all'atto dell'accettazione della nomina o in un momento successivo.
4. La riunione della Commissione in prima convocazione é valida in presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti. Qualora la Commissione non raggiunga il numero legale nella prima convocazione, può essere fissata una seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno 30 minuti dopo la prima.
5. La data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione sono indicate direttamente nell'avviso della prima convocazione.
6. Le sedute possono essere aggiornate, con termine di preavviso più breve, e con lo stesso ordine del giorno, dandone comunicazione verbale nel corso della riunione a tutti i Commissari, ed a condizione che tutti i membri siano presenti e consenzienti. L'invio degli inviti ai membri supplenti è facoltativo: è responsabilità del titolare informare della riunione il proprio supplente.
7. La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno e' sempre possibile, col consenso del Presidente, qualora non si debbano esprimere pareri obbligatori per legge; in caso contrario e' necessaria la presenza ed il consenso unanime di tutti i Commissari.
8. La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente, o nei casi previsti dalla legge o su richiesta di altri Commissari, in questo caso solo col consenso della maggioranza dei Commissari presenti.
9. Nella stessa riunione non potranno essere ammessi, salvo il consenso del Presidente, più di tre esterni. Gli esterni non potranno prendere la parola senza il consenso del Presidente
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Durante le operazioni di voto tutti gli eventuali esterni, debbono lasciare la sala.
11. Ogni Commissario ha diritto a fare riportare a verbale le proprie eventuali osservazioni e/o pareri difformi da quelli espressi dalla Commissione nel suo insieme.
12. Dal verbale della riunione, tenuto dal segretario dovrà risultare l'elenco dei Commissari presenti, nonché' le eventuali giustificazioni degli assenti.
13. Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo, senza fare intervenire i supplenti, a quattro sedute consecutive decade e viene sostituito nell'incarico con il supplente, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di un nuovo supplente.
14. La decadenza viene comunicata all'interessato ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati dal Responsabile del Servizio SUAP a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro quindici giorni da quando si è verificata. Con lo stesso atto sarà richiesto il nominativo del sostituto.

### **TITOLO III**

## **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 8**

#### **MODI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. I posteggi sono organicamente organizzati e dislocati in mercati o fiere, o dislocati su aree diverse da quelle di mercato e commercialmente a sé stanti - c,d, posteggi extra-mercato.
3. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.
4. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa area mercatale un numero di posteggi superiore a quelli indicati nel documento unitario, secondo i tempi indicati da quest'ultimo.
5. Il Comune può autorizzare occupazioni temporanee per l'esercizio di attività di commercio su suolo pubblico nelle forme di:
  - a) autorizzazioni temporanee per la vendita a dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di eventi culturali ed aggregativi;
  - b) manifestazioni tematiche,
6. Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta Comunale e le aree individuate sono da assegnare con procedure di evidenza pubblica.

#### **Articolo 9**

#### **PUBBLICITÀ DEI PREZZI**

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).
2. Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.
3. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art.14 del D. Lgs. 114/98.
4. Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2000 si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.

#### **Articolo 10**

#### **DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE E IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO – ATMOSFERICO - RINVIO ALLE NORME GENERALI**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Il personale di vigilanza addetto ai controlli può interdire la vendita promiscua sullo stesso banco o veicolo di generi alimentari e non, qualora constati il rischio di reciproco inquinamento.

3. E' ammessa la vendita di animali , purché vengano rispettate le norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi. Tale vendita inoltre, deve essere svolta in posteggi sufficientemente distanti dai banchi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
4. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitata, ossia con posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico.
5. Le eventuali attrezzature non collegate alla rete elettrica cittadina, utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere di conseguenza conformi alle norme di settore vigenti. L'inosservanza, se non sanzionata direttamente da altre leggi, è punita ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI**

#### **Articolo 11**

#### **AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante/posteggi deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal servizio S.U.A.P.. La domanda viene assegnata in istruttoria al servizio S.U.A.P.. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
6. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
7. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
8. Nelle aree mercatali o fieristiche durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: l'autorizzazione commerciale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta di esercizio e il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano previsti, la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo nonché la ricevuta del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.
9. Nei casi previsti dal precedente comma 7, consegue sempre l'obbligo di presentare entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notificazione dell'addebito all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, i/il documento/i non esibiti all'atto del controllo.
10. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

#### **Articolo 12**

#### **INIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve avere inizio nei termini previsti dalla legge regionale, entro sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo nei casi di subingresso, per i quali il termine di attivazione decorre dalla data di trasferimento dell'azienda.
2. L'inizio di attività in forma itinerante è dimostrato dall'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La relativa dimostrazione può essere data tramite una attestazione di una associazione di categoria, formulata con le modalità dell'Allegato 2 agli Indirizzi Regionali o tramite esibizione agli uffici comunali di tutta la documentazione necessaria

3. L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrato tramite i rapporti di mercato della P.L.

### **Articolo 13 ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI AUTORIZZATIVI**

1. I titolari di autorizzazione devono esibire in originale i titoli autorizzativi e la carta di esercizio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. Per la vendita di generi alimentari è necessaria inoltre la SCIA dell'automezzo e delle attrezzature
3. Qualora non sia presente il titolare o il delegato, le persone che esercitano direttamente l'attività di vendita debbono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri comunque una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea. In caso contrario l'attività si riterrà condotta abusivamente, e sarà elevato il relativo verbale ed inibito le successive presentazioni dell'operatore sul mercato fintantoché questi non sia in grado di dimostrare la regolarità del titolo in base a cui opera.
4. Il titolare dell'autorizzazione potrà comunque essere riammesso al mercato presentandosi personalmente o dimostrando la regolarità del sostituto.

### **Articolo 14 SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).
3. Il sub ingresso nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, o anche per mortis causa, deve essere comunicato con SCIA, che deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa. Il titolo originario dovrà essere restituito al Comune.
4. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
5. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).
6. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza e/o di spunta). Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione o, in caso di attività intestataria di più concessioni di posteggio, dal posteggio a cui fanno riferimento.

### **Articolo 15 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune con SCIA. Alla comunicazione di cessazione va allegata l'autorizzazione in originale e, per l'attività svolta su posteggi fissi, la concessione di posteggio o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti autorità.
2. L'avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.

**Articolo 16**  
**COMUNICAZIONI AD ENTI DIVERSI**

1. Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni di posteggio viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:
  - Questore
  - Comando della Polizia locale
  - Ufficio Tributi del Comune, anche per l'inoltro al Centro Nazionale Dati Anagrafici per la determinazione dei codici fiscali
2. Entro 30 giorni dal provvedimento, ai fini delle rilevazioni dell'Osservatorio sul Commercio, vanno comunicate alla CCIAA tutti i rilasci, revoche, decadenze, cessazioni e variazioni, anche per subingresso, delle autorizzazioni.

**Articolo 17**  
**CANONI E TRIBUTI**

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.
2. Le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione di suolo pubblico.
3. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, maggiorata delle percentuali previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo con la maggiorazione di cui sopra. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di sub ingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se l'assenza si protrarrà complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento con conseguentemente decadenza della concessione del posteggio. Ne caso in cui il conduttore non sia concessionario del posteggio (affitto azienda o ramo d'azienda, ecc.), il titolare della concessione risponde in solido con il conduttore nei confronti del comune per eventuali mancati pagamenti dei canoni di concessione.
4. Nessun rimborso è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

## **TITOLO V COMMERCIO SU POSTEGGI**

### **Articolo 18**

#### **ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DEI MERCATI**

1. Il Consiglio Comunale, delibera l'istituzione di nuovi mercati, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo di mercati esistenti e lo spostamento delle date di svolgimento nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali, sentita la Commissione Consultiva.
2. La Giunta Comunale delibera lo spostamento di sede temporanea dei mercati, qualora riguardi l'intero mercato per una durata superiore ai 6 mesi, sentita la Commissione consultiva.
3. Gli spostamenti parziali nonché temporanei di mercato o di durata inferiore ai 6 mesi sono assunti con Determina del Responsabile del Servizio SUAP, sentita la Commissione Consultiva.
4. Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la previa consultazione della Commissione, la stessa dovrà essere comunque sentita il prima possibile per definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.
5. In caso di trasferimento temporaneo dovrà essere garantito il più possibile ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, e se superiore a 3 mesi con le eventuali misure di rilocalizzazione concordate con la commissione di mercato.

### **Articolo 19**

#### **UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO MERCATI STRAORDINARI**

1. L'ubicazione dei mercati settimanali, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, i giorni di svolgimento, gli orari di attività, sono indicati nella scheda e planimetria “**Allegato A**” e “**Allegato B**” del presente regolamento. I singoli posteggi seguono una numerazione progressiva come meglio specificati nel predetto allegato. Al di fuori di detti spazi, ad eccezione delle aree per attività commerciali promozionali (no vendita) previste nell'allegato planimetrico, durante i giorni di mercato non potranno essere autorizzate occupazioni di ulteriori spazi per qualsiasi tipo di iniziativa o manifestazione. Tale divieto si estende anche alle aree circostanti e prossime di quelle mercatali.
2. Qualora il mercato venga a ricadere in giorno festivo, su richiesta presentata dalla Commissione di Mercato di cui al Titolo IV del presente regolamento almeno 15 gg. prima della suddetta festività, il Comune può autorizzare il mancato svolgimento del mercato stesso nel giorno festivo, e/o autorizzarne lo svolgimento nella giornata immediatamente precedente o successiva. Di ciò dovrà essere data notizia agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e con ogni altro mezzo idoneo. L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati o posticipati non sarà conteggiata.
3. Durante il periodo natalizio (1 dicembre – 6 gennaio), pasquale (20 giorni prima di Pasqua) ed estivo (1 luglio – 31 agosto), su iniziativa dell'Assessore al Commercio o Associazione di Categoria o su richiesta degli operatori di mercato, sentita la commissione di mercato, possono essere svolti nel corso di un anno solare sei giornate di mercato straordinario, subordinata all'adesione di almeno 60% dei titolari di posteggio.

### **Articolo 20**

#### **CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo avere espletato preliminarmente le procedure di cui all'articolo 27 del presente regolamento.
2. L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.

3. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità previste dal bando comunale pubblicato all'albo pretorio.
4. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.
5. La durata della concessione dei posteggi di mercato ed extra-mercato è stabilita in 12 (dodici) anni.
6. In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.
7. Qualora lo spazio concesso sia dotato di attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale, l'elenco di tali attrezzature va riportato nell'atto di concessione. Al momento della consegna al titolare va redatto un verbale di verifica della consistenza e dello stato di conservazione delle attrezzature stesse.
8. Analogo verbale va redatto all'atto della riconsegna, facendo constatare, in contraddittorio con l'interessato, la presenza e lo stato di conservazione delle attrezzature inizialmente date in uso, e gli eventuali danni eccedenti il normale logorio d'uso per i quali il concessionario è tenuto a rispondere.
9. La collocazione sull'area data in concessione di attrezzature di proprietà dal concessionario, stabilmente ancorata al suolo, va preventivamente autorizzata.

#### **Articolo 21**

#### **POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Ai produttori agricoli è riservato il 3% (tre per cento) dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici. E' possibile, tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al 5% (cinque per cento).
2. La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dagli organi competenti per legge e lo stesso può esitare i prodotti consentiti dalla normativa di settore. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
3. I produttori agricoli, che intendono esercitare l'attività di vendita nel mercato settimanale, dovranno rivolgere istanza al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, indicando il tipo di merce che intendono porre in vendita, autocertificando il possesso dei requisiti morali e dello status di imprenditore agricolo. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze nel mercato di questo Comune riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici di Vigilanza comunali. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità di iscrizione dell'azienda agricola in camera di commercio attestata dal registro delle imprese. La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata il 1 gennaio 2015.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, prioritariamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato o, qualora non occupati da detta categoria, possono essere assegnati temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica con le modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento.
5. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere estesa all'intero anno, oppure limitata a determinati periodi dell'anno.
6. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, all'imprenditore agricolo stagionale si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, in proporzione alla durata dell'attività.

#### **Articolo 22**

#### **POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI**

1. Nell'istituzione di nuovi mercati settimanali i posteggi destinati agli operatori che esitano prodotti ittici sono determinati in rapporto 1/50 degli alimentari arrotondato all'unità.

2. I posteggi destinati agli operatori che esitano prodotti ittici sono assegnati, in sede di spunta, dando priorità a coloro che esitano lo stesso genere o in mancanza, agli altri aspiranti che esitano generi alimentari.

### **Articolo 23** **POSTEGGI E ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL "BATTITORE"**

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", per il mercato di Casalpusterlengo è pari ad uno. Esso è assegnati secondo un programma di turnazioni concordato tra operatori e Comune, aggiornato trimestralmente.
2. I battitori e gli illustratori possono presentare e vendere tutti gli articoli contemplati nella autorizzazione commerciale, e possono richiamare vocalmente l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché effettuare offerte promozionali, adeguatamente pubblicizzate, di almeno cinque distinti articoli.
3. Ai battitori è fatto divieto di usare amplificatori vocali.
4. Il posteggio di mercato riservato alla categoria battitori che si rende temporaneamente libero è assegnato ad altri commercianti ambulanti non appartenenti alla categoria battitori.
5. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi continuativi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare.
6. Non è ammesso lo scambio del posto del "battitore" e i concessionari di posti di mercato.

### **Articolo 24** **MODI DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO - CARATTERISTICHE DEL BANCO DI VENDITA**

1. La Giunta Comunale può determinare, sentita la Commissione consultiva, il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale in particolare nelle aree a valenza storica, architettonica ed ambientale.
2. Il Responsabile del S.U.A.P. ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.
3. I mercati di nuova istituzione sono organizzati sulla base di posteggi modulari con dimensioni indicative pari a fronte espositivo di 6 metri e profondità di 5 metri.
4. La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato, così come indicato nell'Allegato cartografico relativo alla pianta organica di ogni mercato
5. I banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti, danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere tenuti sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia.
6. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, incluso quello occupato dall'automezzo, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).
7. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere oltre l'area assegnata in concessione. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio.
8. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila, fatto salvo che ciò non sia possibile per cause logistiche oggettive.
9. È consentito l'ingresso nell'area mercatale dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature dell'attività esercitata, per il carico, scarico o vendita. Gli automezzi che non possono essere collocati all'interno dei

singoli posteggi devono essere portati fuori dall'area di mercato almeno 15 min prima dell'ora d'inizio delle operazioni di vendita e non esservi ricondotti prima delle fine delle stesse.

10. Il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsti dal presente regolamento. Qualora il titolare di un posteggio dovesse arrivare dopo il termine di occupazione dei posteggi e montaggio del posteggio, questi sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria degli spuntisti.
11. Lo spazio tra un posteggio e l'altro è di 50 cm di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto, qualora esista un passaggio per il transito di veicoli e di pedoni previsto dalla planimetria dell'area mercatale, nel rispetto delle destinazioni merceologiche dei posteggi.
12. L'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 1,10 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.
13. Qualora il mercato sia posizionato su strada, è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra fronti vendita una distanza minima di metri 3,00 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio. In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici con apposita segnatura dei posteggi.
14. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.
15. Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.
16. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui.
17. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.
18. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
19. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività
20. Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).
21. I posteggi destinati alla vendita di, rispettivamente, alimentari e non alimentari, possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita degli stessi prodotti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente regolamento.
22. Qualora la pianta organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare merceologia, detto posteggio potrà essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce puramente il diritto al subentro con le stesse limitazioni. Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.
23. Nessun operatore o spuntista, per motivi di viabilità e sicurezza potrà lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di P.L. di servizio per documentati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.

24. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree di mercato dovranno essere lasciate totalmente libere da veicoli e attrezzature e pulite, allo scopo di garantire un efficiente espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e la successiva riapertura dell'area al transito veicolare senza alcun intralcio.
25. I concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; la raccolta dovrà essere effettuata in modo differenziato. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
26. E' vietato:
  - a. annunciare con grida e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita e, comunque, adottare sistemi di vendita che arrechino disordine e disturbo agli astanti;
  - b. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;
  - c. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
  - d. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente codice della strada;
  - e. collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
  - f. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
  - g. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
  - h. lasciare animali liberi;
  - i. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
  - j. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
  - k. vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza, e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
  - l. esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
  - m. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
  - n. durante le ore di svolgimento del mercato di tenere animali presso il posteggio assegnato in concessione
  - o. occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
  - p. occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).

## **Articolo 25**

### **SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**

1. È vietato lo scambio reciproco del posteggio fra gli operatori senza preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata dal Responsabile del S.U.A.P., ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi.
2. A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta.
3. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.
4. Gli operatori hanno l'obbligo di frequenza sui nuovi posteggi per almeno sei mesi dall'autorizzazione, prima di poter chiedere ulteriori scambi di posteggio.
5. Il Responsabile del S.U.A.P. esamina l'istanza, può accoglierla qualora si verificano le seguenti condizioni:
  - ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare.

- gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti delle tasse di loro competenza e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni ecc).
  - lo scambio non implica modifiche alla suddivisione del mercato in settori merceologici o tipologie merceologiche.
  - lo scambio non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.
  - lo scambio non si riferisca a posteggi di mercati diversi.
6. All'istanza deve comunque essere data una risposta motivata entro 30 giorni. La mancata risposta entro i termini non implica comunque l'accoglimento dell'istanza.

#### **Articolo 26 UTILIZZO DI POSTEGGI CONTIGUI**

1. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco, fatto salvo quanto previsto al punto 11 dell'art. 24 del presente regolamento.
2. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.
3. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

#### **Articolo 27 AMPLIAMENTO POSTEGGIO - MIGLIORIE**

1. L'operatore che, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne preventiva richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione ed il relativo canone.
2. Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita se l'ampliamento non risulta possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso settore merceologico o anche in altre aree del territorio.
3. Nel caso in cui si renda vacante, per qualsiasi motivo, un posteggio nell'ambito del mercato, il Comune previa consultazione della Commissione e dopo avere valutato eventuali razionalizzazioni degli assetti e dell'efficienza del mercato, pubblica all'albo pretorio un avviso con il quale chiede a tutti gli operatori interessati di formulare apposita domanda.
4. La ridefinizione delle assegnazioni viene operata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi delle disposizioni vigenti, tenendo conto delle disponibilità dei posteggi effettivamente vacanti nello stesso mercato.
5. Le domande devono essere inoltrate entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune.
6. I posteggi che si rendano liberi nell'ambito di questa procedura, vengono assegnati contestualmente, a coloro che hanno fatto domanda, nel rispetto della graduatoria.
7. I posteggi vengono assegnati nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 20 del presente regolamento.

#### **Articolo 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.
2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, l'accertata cessione totale o parziale di un posteggio in forma abusiva comporta per il titolare dello stesso e l'operatore che occupa il posteggio l'applicazione delle sanzioni dal successivo art. 51.

### **Articolo 29**

#### **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELL'AREA DI MERCATO**

1. Durante lo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione veicolare nelle aree destinate all'esercizio del commercio, ad esclusione dei mezzi dei cittadini ivi residenti e di quelli di pronto intervento, il cui passaggio deve essere sempre assicurato e facilitato. Fino all'inizio dell'orario di vendita, è consentito il transito dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato. L'inosservanza al divieto di transito all'interno di dette aree è sanzionata dal corrispondente articolo del codice della Strada vigente.
2. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su aree pubbliche e dei loro fornitori, non possono circolare all'interno dell'area di mercato. Agli spuntisti è consentito accedere nell'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.
3. Durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano.

### **Articolo 30**

#### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI - SPUNTA**

1. Qualora, entro quindici minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui al D.Lgs 114/98. I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e, fatto salvo cause di forza maggiore, saranno considerati assenti.
2. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal personale della Polizia Locale, sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici di Vigilanza comunali. A parità di presenze si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata il 1 gennaio 2016.
4. L'assegnazione precaria comporta il pagamento in giornata della tassa di occupazione suolo pubblico e quella per la pulizia dell'area e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, in base alle tariffe in vigore, mediante versamento alla tesoreria comunale, secondo quanto previsto nel Regolamento COSAP vigente oppure pagamento mediante POS. La ricevuta del pagamento dovrà essere comunque esibita entro il termine delle operazioni di vendita agli agenti della Polizia Locale in servizio, pena l'esclusione di partecipazione alle operazioni di spunta dei mercati successivi. La ricevuta di pagamento della tassa sostituisce l'atto di concessione. Gli operatori non in regola con i pagamenti del canone di occupazione di suolo pubblico non possono partecipare alle operazioni di "spunta".
5. L'operatore commerciale titolare di assegnazione precaria (spuntista), può vendere unicamente i prodotti merceologici per il quale il posteggio è concesso. In caso di mancanza di operatori appartenenti ad un settore merceologico, le operazioni di spunta non terranno conto della destinazione merceologica del posteggio.
6. Non si dà luogo al riconoscimento di alcun punto di presenza agli operatori "spuntisti" che:
  - a) risultino assenti;
  - b) non siano presenti per qualsiasi motivo all'orario d'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi;
  - c) si siano presentati senza avere con sé le merci e le attrezzature per l'allestimento del banco;
  - d) non abbiano effettuato il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico
  - e) rifiutassero il posteggio assegnatogli, fatto salvo se il posteggio è inferiore al mezzo o alle attrezzature, indispensabili, per l'esercizio dell'attività.
7. Per la partecipazione alla spunta è necessario presentare apposita domanda, su modello appositamente predisposto, indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive tramite il portale web SUAP. Nel caso

in cui l'operatore intenda partecipare alla spunta in più mercati deve presentare una domanda distinta per ogni mercato. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici completi ed il codice fiscale;
- b) l'autorizzazione che intende utilizzare ai fini dell'acquisizione dei titoli di priorità;
- c) il mercato o i mercati a cui intende partecipare.

La comunicazione deve altresì contenere:

- I. copia dell'autorizzazione che si intende utilizzare ai sensi della precedente lettera b);
- II. copia della carta d'identità o di altro valido documento di riconoscimento, o del permesso di soggiorno in corso di validità nei casi previsti dalla legge;
- III. copia della carta d'esercizio o relativo identificativo regionale.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) e gli allegati di cui ai precedenti I. e II. costituiscono elementi essenziali della domanda di partecipazione.

8. La graduatoria, redatta sulla base delle presenze sul registro delle spunte, è pubblica e consultabile presso lo stesso Ufficio della Polizia Locale, previa richiesta scritta da presentare all'Ufficio protocollo del Comune.
9. La situazione delle presenze temporanee nei mercati verrà aggiornata mediante la cancellazione dei nominativi che per un periodo di tempo superiore a quattro mesi nell'arco dell'anno solare non risulti essere stato presente, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. L'assenza per malattia dovrà essere giustificata producendo, a mani o a mezzo lettera raccomandata A.R., idonea certificazione medica presso l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'assenza. Non verranno tenute in considerazione certificazioni mediche pervenute o trasmesse (nel qual caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione) oltre detto termine.
10. Si procederà alla cancellazione automatica dal Registro spunte anche nel caso in cui il commerciante:
  - non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, a norma di legge;
  - non abbia provveduto al pagamento di quanto previsto dal comma 4 per oltre due mercati, ovvero per la mancata esibizione della ricevuta di pagamento.
11. Il reinserimento, dopo l'estromissione dalla graduatoria delle spunte, previo nuova domanda di partecipazione, previo verifica del superamento dei motivi di cancellazione, comporterà in ogni caso la perdita delle presenze effettuate ed il conseguente inserimento all'ultimo posto della graduatoria.
12. Quindici minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, un addetto della Polizia Locale inizierà le operazioni di controllo, per annotare le assenze dei titolari di posteggio. Quindi procederà all'assegnazione dei posteggi liberi, secondo la graduatoria esistente, assegnandoli agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. Solo in caso di assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore merceologico o tipologia merceologica dell'operatore assente o dei posti liberi, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per diverso settore merceologico o tipologia merceologica, purché nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie richieste. L'operatore deve avere con sé l'originale dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica o la copia sostitutiva ai sensi di legge (in caso di smarrimento, distruzione o furto) per un massimo di 3 mesi.
13. Gli spuntisti assegnatari dei posteggi eventualmente non occupati e quelli non assegnatari dovranno apporre la propria firma su un registro apposito, denominato "Registro delle spunte" (al fine di certificarne la presenza) messo a disposizione dal Comando Polizia Locale, presso il Palazzo Municipale di Piazza del Popolo, n. 22. La presenza, registrata sul Registro delle spunte, dà diritto all'inserimento nella graduatoria delle spunte. La graduatoria è formata dal conteggio del numero di volte in cui l'operatore spuntista si è presentato per la firma del registro, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività di vendita.
14. La spunta, come definita all'art. 3, comma 1, lettera ff) del presente regolamento, va intesa come effettiva occupazione del posteggio e non si attiva con la semplice firma sul registro da parte dello spuntista. Ai fini dell'assegnazione di posteggio in concessione, con la procedura di cui all'art. 30 del presente regolamento, sarà considerato tra i criteri il numero delle spunte e non la semplice presenza.
15. I titolari di posteggio in concessione dovranno consentire agli spuntisti di raggiungere agevolmente, con i loro mezzi, lo spazio loro assegnato entro trenta minuti dall'inizio delle operazioni di spunta.
16. I posteggi concessi ai battitori ed ai produttori agricoli, nei giorni in cui risultassero liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività, saranno provvisoriamente assegnati, per la

sola giornata, da parte della Polizia Locale, negli orari stabiliti per la spunta, in primo luogo ad altri battitori o ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, e, soltanto in assenza di tali soggetti, ad operatori presenti in lista di spunta con merceologia alimentare, in base ai criteri generali del presente articolo.

### **Articolo 31** **ASSENZE**

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. E' considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro quindici minuti dall'inizio delle operazioni di vendita. Gli Agenti della Polizia Municipale comunicano di volta in volta ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.
3. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
  - a. malattia o infortunio
  - b. gravidanza o puerperio
  - c. mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto dei mercato dei vigili, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità.
4. Nei casi a) b) e l'assenza va adeguatamente giustificata, con certificato medico nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo.
5. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.
6. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
7. La mancata partecipazione degli operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili ai mercati straordinari, prolungati e recuperati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento, fatti salvi i casi previsti ai precedenti commi 2 e 3.

## **TITOLO VI COMMERCIO ITINERANTE**

### **Articolo 32 AUTORIZZAZIONI**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche o società di persone che siano titolari:
  - a) di autorizzazioni ai sensi dell'Art. 28 comma 1b del D.Lgs 114/98 o di autorizzazione ai sensi dell'Art. 23 della Legge Regionale o della legge della Regione di residenza, rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale in caso di società, qualunque sia il comune italiano di rilascio.
  - b) di autorizzazione ai sensi dell'Art. 24 della Legge Regionale s.m.i., rilasciata da un comune della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.”
2. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, in bollo, è rilasciata dal Responsabile del S.U.A.P., ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale.
3. L'autorizzazione può essere negata esclusivamente per mancanza dei requisiti morali e/o professionali previsti dall'Art. 20 della Legge Regionale ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
4. L'eventuale provvedimento di diniego deve specificare quali sono i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati ed è preceduto dalla comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e 11 del presente regolamento.
5. Il diniego va comunicato all'interessato mediante raccomandata o messo notificatore o PEC, indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini.
6. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto il periodo di interruzione dei termini) senza che la stessa sia stata oggetto di formale provvedimento di diniego, la stessa si intende accolta, per cui va comunque emessa l'autorizzazione.
7. Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività.
8. Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge il Comune potrà comunque emettere i provvedimenti di revoca del titolo autorizzativo.
9. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

### **Articolo 33 MODI DI SVOLGIMENTO**

1. L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 32 del presente regolamento:
  - su qualsiasi area pubblica
  - a domicilio del Consumatore
  - nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento o svago.
2. Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi. La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti comunali ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.
3. La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita, ed il veicolo deve essere spostato, dopo 30 minuti di sosta senza clienti, con divieto di ritornare nello stesso posto nella stessa giornata. Questo vincolo non si applica agli operatori sprovvisti di automezzo.

4. E' fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa.
5. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente.
6. E' fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori e portati via, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione ,raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da società partecipata dal comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativi per i provvedimenti di competenza.
7. Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 500 metri dai precedenti.
8. È fatto altresì divieto di sostare per la vendita a meno di 250 metri di distanza da altro operatore itinerante.
9. Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario, ed è comunque assoggettato ai limiti temporali di cui all'articolo seguente.
10. Deve essere rispettato l'orario di vendita in base alle disposizioni regionali ed alle ordinanze sindacali, nonché per quanto disposto dalla normativa in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, nella fascia oraria indicata nell' "Allegato B".

#### **Articolo 34 DIVIETI**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
  - a) in concomitanza con gli orari di svolgimento di mercati e fiere, ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree dove si svolge il mercato o la fiera;
  - b) sui sagrati e negli spazi e vie limitrofe ai cimiteri ed ai luoghi di culto, nei giardini e parchi pubblici;
  - c) sul piazzale antistante la stazione ferroviaria, negli stalli di sosta a pagamento, di carico/scarico, di fermata e stazionamento dei mezzi pubblici;
  - d) nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
  - e) nelle seguenti vie ed aree dove le condizioni generali di traffico non ne consentono lo svolgimento in situazione di sicurezza e fluidità della circolazione che con specifica delibera di Giunta Comunale di concerto gli uffici della Polizia Locale, LL.PP., Viabilità e SUAP verranno eventualmente individuate entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.
  - f) in tutte le altre vie e/o piazze e/o aree il Sindaco, con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente inibire o assoggettare a limiti o escludere lo svolgimento dell'attività in forma itinerante in quanto:
    - interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico
    - concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti
    - occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone
    - per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.
    - igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori

**Articolo 35**  
**ORARI DI ATTIVITÀ**

1. L'orario di svolgimento delle attività commerciali deve rispettare le prescrizioni delle apposite ordinanze sindacali.
2. Per quanto non precisato nelle ordinanze stesse, o per le disposizioni delle ordinanze vigenti che non fossero ancora state adeguate alle nuove normative, si applicano comunque in quanto compatibili, le disposizioni comunali e regionali in materia di commercio in sede fissa.

## **TITOLO VII FIERE**

### **Articolo 36 ISTITUZIONE DELLE FIERE**

1. L'istituzione delle fiere è deliberata dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
  - a. le aree destinate alla fiera;
  - b. il numero complessivo dei posteggi;
  - c. il periodo di svolgimento della fiera;
  - d. ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche, posteggi riservati a produttori agricoli ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.
3. Nei casi d'urgenza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura dei sottoservizi ecc..) lo spostamento potrà essere disposto dal Responsabile del settore competente.
4. Non si possono effettuare fiere nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.
5. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazione previste dalla vigente normativa.
6. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le altre norme del presente Regolamento, in quanto compatibili.
7. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 37 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE**

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.
2. Il bando viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande.
3. L'espletamento dell'intera procedura avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale nonché da quanto indicato nel documento unitario.
4. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa fiera un numero di posteggi superiore a quelli indicati nel documento unitario, secondo i tempi indicati da quest'ultimo.
5. Chi intende partecipare ad una fiera deve inviare al Comune istanza in bollo utilizzando l'apposita modulistica.
6. La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione con le modalità previste nel bando.
7. In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.
8. Eventuali assenze per motivi di salute dovranno essere giustificate, tramite certificato medico, entro il termine perentorio di 15 giorni.
9. La mancata presentazione della domanda o l'assenza ingiustificata per tre anni consecutivi da parte dei soggetti non titolari di posteggi comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.

10. In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta. Qualora sussista ancora parità, si procederà a sorteggio.
11. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'Albo comunale almeno venti giorni prima dell'inizio della Fiera ed è tenuta a disposizione presso il competente Settore.
12. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni sulla graduatoria fino a sette giorni dall'inizio della Fiera; dopo tale termine saranno prese in considerazione, se fondate, per le edizioni successive.
13. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.
14. Alle fiere possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.
15. E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione. Qualora venga accertata la subconcessione totale o parziale di un posteggio il titolare e l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento.

### **Articolo 38** **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

1. I titolari del posteggio devono accedere all'area della Fiera, occupare il posteggio assegnato ed allestirlo con banco di vendita e merce esposta entro e non oltre gli orari determinati nell'ordinanza sindacale. Nel medesimo provvedimento sono indicati anche gli orari nei quali devono cessare le operazioni di vendita e lasciare libero il posteggio. Non potrà comunque essere lasciato il posteggio prima dell'orario stabilito, fatte salve cause di forza maggiore. Nel caso di abbandono prima dell'orario stabilito, l'operatore verrà escluso dalle successive edizioni della Fiera, per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro.
3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alla fiera.
4. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere rimossi, salvo non fungano da banco di vendita o rientrano nell'area autorizzata.
5. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
7. Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,20, e non possono sporgere per più di 25 cm per ogni lato fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
8. E' assolutamente vietato, per motivi di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, l'uso di generatori di corrente. E' ugualmente vietato l'uso di altoparlanti, megafoni o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera.
9. E' fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio. L'inosservanza è punita con quanto previsto in materia dal vigente regolamento comunale di polizia municipale, al quale si rimanda.
10. I venditori di apparecchi, dischi, musicassette ecc. possono far funzionare gli apparecchi riproduttori sonori solo ad un volume tale da non arrecare disturbo alle occupazioni, al riposo dei residenti ed all'ordinato svolgimento della manifestazione e nel rispetto nei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno contenuti nel D.P.C.M. 1.3.1991.

11. Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
  - a. adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella Fiera ed alla circolazione stradale;
  - b. vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
  - c. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
  - d. svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
  - e. allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
  - f. danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
  - g. praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
  - h. collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
  - i. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
  - j. depositare o esporre merce sul suolo, salvi i casi di cui al successivo comma 15;
  - k. lasciare animali liberi;
  - l. accendere fuochi;
  - m. esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.
12. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce.
13. Nell'esercizio dell'attività di vendita devono inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti, con particolare riguardo alle seguenti:
  - divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, se non in recipienti chiusi e nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
  - il venditore deve esporre al pubblico, in modo ben visibile, il prezzo di vendita dei prodotti;
  - gli strumenti destinati alla pesatura devono essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso.

### **Articolo 39** **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI**

1. Qualora l'occupazione non avvenga entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti.
2. Si procederà pertanto all'assegnazione del posteggio in loco da parte del personale del Comune seguendo l'ordine della graduatoria di cui all' art. 37 del presente regolamento, redatta in base a quanto previsto dal documento unitario.
3. L'operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto all'assegnazione qualora, non si presenti, dopo una seconda chiamata, verrà collocato in fondo alla graduatoria per quell'edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.
4. L'operatore chiamato avrà diritto al posteggio fra quelli disponibili; in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria per quella edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.
5. Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell'ambito della stessa merceologia, solo in caso gli operatori interessati consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.
6. I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati mediante sorteggio agli operatori presenti purché siano in possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica. Gli operatori che non hanno presentato la domanda di partecipazione alla Fiera, che ottengano o meno la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun punteggio nella graduatoria generale.

7. Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.
8. L'operatore che, eludendo il procedimento di assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, occupa arbitrariamente un posteggio soggiace alle stesse sanzioni previste per l'operatore che occupa il posteggio di cui all'art. 37 c. 15 del presente regolamento.

**Articolo 40**  
**ESCLUSIONE DALLA FIERA**

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dalla edizione successiva della fiera.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a. la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per la partecipazione alla fiera;
  - b. l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o di forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzato;
  - c. l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;
  - d. la subconcessione a terzi.
3. Per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive il Comune revoca l'autorizzazione.

**Articolo 41**  
**VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE FIERE IN AREE A VALENZA STORICA**

1. Nelle fiere che si svolgono in aree aventi valore storico, artistico ed ambientale, è facoltà della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, vietare l'uso di veicoli come punti vendita e/o a supporto dell'attività stessa, fatti salvi gli automarket alimentari, stabilire l'uso di strutture in grado di integrarsi con il contesto architettonico/ambientale e stabilire limitazioni dell'assortimento merceologico al fine di valorizzare l'area stessa.
2. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98. L'organo verbalizzante, a seguito dell'accertamento di tale inosservanza, invita l'operatore ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate a conformarsi secondo quanto previsto nei titoli autorizzatori concedendo un termine massimo di 48 ore dalla notifica dell'atto di contestazione. Decorsi infruttuosamente tali termini, verrà disposta la decadenza della concessione.

## **TITOLO VIII**

### **ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO**

#### **Articolo 42**

##### **Posteggi fuori mercato**

1. Il Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva determina i posteggi singoli, raggruppati e a turno ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, di cui al precedente titolo V, precisandone:
  - a. il numero complessivo dei posteggi;
  - b. il periodo di occupazione;
  - c. la localizzazione;
  - d. la tipologia merceologica.
2. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, i giorni di svolgimento, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato D" del presente regolamento.
3. I posteggi disciplinati nel presente titolo possono essere temporaneamente trasferiti dal Responsabile del settore competente in altre aree per causa di forza maggiore, o per lo svolgimento di eventi o manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
4. L'assegnazione dei posteggi singoli e raggruppati avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale nonché dal documento unitario.
5. Gli orari da osservare per l'attività di vendita sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.
6. I posteggi di cui al presente articolo possono essere concessi per l'esercizio dell'attività di vendita, esclusivamente ai seguenti soggetti:
  - a. operatori su area pubblica in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
  - b. imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti richiesti per la vendita su area pubblica dei propri prodotti.
7. Le domande devono pervenire almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione. In caso di domande concorrenti, per uno stesso posteggio, la priorità sarà data all'operatore che ha presentato per primo la domanda.
8. A nessun operatore potrà essere concesso contemporaneamente più di un posteggio.
9. Gli operatori, al termine di ogni occupazione, dovranno lasciare l'area libera da qualsiasi attrezzatura e pulita. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
10. Le concessioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, dietro semplice preavviso, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza indennizzo alcuno per il concessionario, al quale dovrà comunque essere offerto, in sostituzione, un altro posteggio fuori dalle aree mercatali, fra quelli disponibili.
11. Per la disciplina dei posteggi fuori dalle aree mercatali si fa rinvio alle norme riportate nei precedenti titoli del presente regolamento in quanto compatibili.
12. Gli operatori del settore alimentare devono disporre di attrezzature conformi ai requisiti igienico-sanitari, previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.
13. Tutti i posteggi indicati dal presente articolo sono utilizzabili solo con banchi mobili o automarket attrezzati per la vendita, con esclusione di chioschi e simili strutture, anche se a carattere precario e non fissate stabilmente al suolo.
14. I posteggi possono essere concessi esclusivamente in forma precaria e per periodi di durata non superiore a 90 giorni, o consecutivi o frazionati entro un periodo massimo di cinque mesi di calendario all'anno (anche non consecutivi), e non potranno, quindi, essere oggetto di concessioni pluriennali.

15. E' invece possibile ad un operatore occupare posteggi a turno in vie, piazze o aree diverse del territorio comunale, purché, in ogni postazione, non siano superati i limiti di durata di cui ai commi precedenti.
16. In ogni caso devono trascorrere almeno 30 giorni fra il termine di un'occupazione e l'inizio della successiva da parte dello stesso operatore nell'ambito dello stesso posteggio.

### **Articolo 43** **Disciplina degli eventi promozionali/commerciali**

1. Al fine di valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive, possono essere presentate al Comune proposte di eventi promozionali/commerciali.
2. I soggetti promotori elaborano un progetto organizzativo da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune, nel quale debbono essere esplicitati:
  - le finalità dell'iniziativa;
  - i settori o le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività prese in considerazione;
  - le aree richieste e la loro localizzazione;
  - le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
  - il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
  - il periodo temporale e gli orari di svolgimento.
3. Sarà facoltà del Comune accogliere l'iniziativa proposta in funzione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, previo parere consultivo della Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
4. Nel caso di progetti di iniziative analoghe, il Comune valuterà la proposta in ragione dell'esperienza documentata dal proponente, della qualità progettuale proposta (allestimenti e tipologia merceologiche) e del numero degli espositori.
5. Il Comune si riserva la facoltà di attivare manifestazione d'interesse al fine di raccogliere proposte ed individuare soggetti organizzatori di iniziative ed eventi promozionali per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1.
6. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo idoneo allo svolgimento degli eventi promozionali/commerciali, nonché alla vendita dei prodotti esposti, fatta salva la possibilità di impartire le prescrizioni del caso. L'organizzatore dovrà farsi carico della localizzazione e dell'assegnazione dei posteggi il cui numero sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità e alle condizioni di sicurezza e di igiene. A tali manifestazioni potranno partecipare con un proprio banco gli esercenti il commercio in sede fissa della città di Casalpusterlengo.
7. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere e stabilire una cauzione a garanzia dell'effettuazione della manifestazione.
8. L'organizzatore è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa, degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture di esposizione e vendita, dove previste.
9. L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione a carico del soggetto organizzatore della sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese ivi nominate nonché quelle previste dal presente regolamento.
10. La localizzazione degli spazi e l'autorizzazione allo svolgimento di tali manifestazioni è competenza della Giunta Comunale, in osservanza delle norme contenute nel presente regolamento previo parere consultivo della Commissione Comunale Consultiva di cui al precedente art. 5 del presente regolamento.
11. Le richieste per dette manifestazioni dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima dell'evento, pena l'inammissibilità.

## **TITOLO IX ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

### **Articolo 44 COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il S.U.A.P. ed il Servizio Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza secondo i compiti di seguito assegnati:
  - a. Sportello Unico Attività Produttive:
    - rilascio delle autorizzazioni, e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie;
    - verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche;
    - convocazione della Commissione Comunale Consultiva;
    - ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta;
    - assegnazione dei posteggi;
    - espressione dei pareri sugli scritti difensivi;
    - emanazione delle ordinanze ingiunzioni e delle sanzioni accessorie;
  - b. Servizio di Polizia Locale:
    - vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
    - effettuazione della spunta;
    - assegnazione giornaliera dei posteggi;
    - redazione dei verbali di violazione.
2. Le competenze, come suddivise ai precedenti commi, spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

### **Articolo 45 VALIDITÀ DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI**

1. Ai fini della validità della presenza, deve presentarsi il titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, il legale rappresentante o un socio dotato di poteri di rappresentanza, In entrambi i casi può anche presentarsi un collaboratore familiare o un dipendente del titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge Regionale.
2. Chi si presenta deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione, carta di esercizio e relativa attestazione.

### **Articolo 46 VERIFICA DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI**

1. In ogni mercato settimanale o fiera, entro 15 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita, si procede alle operazioni di spunta, consistenti nel controllo delle presenze.
2. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato o della fiera. L'operatore che abbandoni il mercato o la fiera prima dell'orario di chiusura sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi entro cinque giorni.
3. I posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati come stabilito da questo regolamento.

## **TITOLO X**

### **SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE - SANZIONI**

#### **Articolo 47**

##### **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. In caso di violazioni di particolare gravità, o di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nei 365 giorni decorrenti dalla prima infrazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
3. Fatte salve le sanzioni pecuniarie, i concessionari sono passibili di sospensione dal mercato:
  - 3.1. per dieci giorni di calendario:
    - 3.1.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
    - 3.1.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
    - 3.1.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33,33%) o diversa da quella assegnata;
    - 3.1.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;
    - 3.1.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
    - 3.1.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.
  - 3.2. per venti giorni di calendario:
    - 3.2.1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a);
    - 3.2.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
    - 3.2.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
    - 3.2.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
    - 3.2.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
    - 3.2.6. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
    - 3.2.7. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
4. La sospensione è rapportata alla cadenza periodica (giornaliera, infrasettimanale, settimanale o mensile) dell'attività di commercio su aree pubbliche: pertanto, il provvedimento sanzionatorio indica specificamente i giorni di calendario e il posteggio in cui la sanzione deve essere eseguita.
5. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
6. Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Municipale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Municipale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 3, punto 3.2.
7. Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

#### **Articolo 48**

##### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei casi previsti dalla Legge Regionale.

2. L'atto di revoca dell'autorizzazione è disposto dal Responsabile S.U.A.P. e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati con la concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio.

#### **Articolo 49**

#### **DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non è utilizzato, nell'anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi.
2. Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate ai sensi dell'Art. 31 del presente regolamento.
3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza va pronunciata dal Responsabile del Servizio S.U.A.P., previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell'Art. 31 del presente regolamento.
4. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio l'autorizzazione d'esercizio, è contestualmente revocata.
5. Nei casi di decadenza l'operatore dovrà riconsegnare l'area nella piena disponibilità del comune, libera e in pristino stato. In mancanza, si procederà d'ufficio coattivamente con addebito delle spese sostenute.
6. L'operatore decade, inoltre, dalla concessione del posteggio nei casi previsti dal regolamento COSAP.
7. Il periodo di sospensione dal posteggio costituisce assenza ingiustificata ai fini della decorrenza dei termini di decadenza dalla concessione del posteggio.

#### **Articolo 50**

#### **REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività ed in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.
4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.
5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

#### **Articolo 51**

#### **SANZIONI PECUNIARIE**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla Legge Regionale (art. 27) o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

<b>VIOLAZIONE ACCERTATA</b>	<b><u>Sanzione minima</u></b>	<b><u>Sanzione massima</u></b>	<b><u>Sanzione accessoria</u></b>
<b>Art. 11, comma 8</b> - Operatore sprovvisto, durante l'esercizio delle operazioni di vendita, di uno dei seguenti documenti: autorizzazione commerciale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, carta di esercizio e il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano previsti, attestazione annuale.	€ 500,00	€ 3.000,00	
<b>Art. 19, comma 19</b> - Mancata partecipazione degli operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili ai mercati straordinari, prolungati e recuperati	€ 100,00	€ 450,00	
<b>Art. 24, comma 2</b> - Inosservanza delle disposizioni emanate dal Responsabile SUAP	€ 50,00	€ 300,00	
<b>Art. 24, commi 4, 5, 7, 8</b> - Occupazione del posteggio con modalità diverse da quelle indicate sui propri atti autorizzativi pur occupando una superficie pari a quella concessa.	€ 80,00	€ 240,00	
<b>Art. 24, comma 6</b> - Occupazione di una superficie del posteggio accertata fino al 16,00% in più di quella concessa.	€ 100,00	€ 300,00	
<b>Art. 24, comma 6</b> - Occupazione di una superficie accertata del posteggio tra il 16,01% e il 33,33% in più di quella concessa.	€ 160,00	€ 480,00	
<b>Art. 24, comma 6</b> - Occupazione di una superficie del posteggio accertata oltre il 33,33% in più di quella concessa.	€ 500,00	€ 3.000,00	
<b>Art. 24, comma 11, 12, 13</b> - Violazioni disposizioni rispetto distanze, occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi.	€ 50,00	€ 300,00	
<b>Art. 24, comma 14, 15</b> - Violazioni disposizioni allacciamenti reti.	€ 50,00	€ 300,00	
<b>Art. 24, comma 16</b> - Violazioni esposizione merci.	€ 50,00	€ 300,00	
<b>Art. 24, comma 17</b> - Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata.	€ 50,00	€ 300,00	
<b>Art. 24, comma 20, 22</b> - Violazione disposizione esposizione merci non autorizzate.	€ 150,00	€ 450,00	
<b>Art. 24, comma 23</b> - Violazione se il posteggio viene lasciato prima dell'orario stabilito.	€ 75,00	€ 450,00	
<b>Art. 24, comma 24</b> - Violazione se il posteggio non viene lasciato libero entro i 30 minuti.	€ 75,00	€ 450,00	

<b>Art. 24, comma 24</b> - Violazione se il posteggio non viene lasciato libero dopo i 30 minuti (artt. 111 e 112 della legge regionale)	€ 500,00	€ 3.000,00	Alle previste sanzioni pecuniarie consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dal mercato per un giorno, prevista dall'art. 27 c. 1 lett. a.4 del presente regolamento, da due a quattro giorni in caso di recidiva.
<b>Art. 24, commi 26</b> - Violazione di uno dei divieti previsti.	€ 75,00	€ 450,00	
<b>Art. 26</b> - Violazioni disposizioni.	€ 80,00	€ 240,00	
<b>Art. 28, comma 1</b> - Violazione da parte del titolare del divieto di sub concessione a terzi la concessione del posteggio mercatale (D.Lgs 114/98).	€ 516,00	€ 3.098,00	
<b>Art. 28, comma 1</b> - Violazione da parte dell'operatore che occupa uno spazio dato in sub concessione del posteggio mercatale, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata da un qualsiasi comune.	€ 516,00	€ 3.098,00	All'accertamento di tale violazione, l'organo che accerta il fatto ingiunge, anche verbalmente, al soggetto operante in maniera illecita di rimuovere le proprie attrezzature e merci e lasciare libero il posteggio indebitamente occupato. L'inosservanza all'intimazione comporta l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.
<b>Art. 33, comma 3, 4, 7, 8</b> - Violazione prescrizioni.	€ 75,00	€ 450,00	
<b>Art. 34 comma 1, lett. a), b)</b> - Violazioni divieti.	€ 75,00	€ 450,00	
<b>Art. 34 comma 1, lett. c)</b> - Violazioni divieti.	sanzioni codice della strada.	sanzioni codice della strada.	
<b>Art. 34 comma 1, lett. d), e), f)</b> - Violazioni divieti. (sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27 c. 6 della legge regionale)	€ 500,00	€ 3.000,00	Confisca delle merci e delle attrezzature
<b>Art. 37, comma 13</b> - Operatore che risulti assente secondo la previsione del comma 13 dell'art. 37.	€ 160,00	€ 480,00	
<b>Art. 37, comma 15</b> - Violazione da parte del titolare del divieto di sub concessione a terzi la concessione del posteggio fiera (D.Lgs 114/98).	€ 516,00	€ 3.098,00	
<b>Art. 37, comma 15</b> - Violazione da parte dell'operatore che occupa uno spazio dato in sub concessione del posteggio in fiera, seppur	€ 516,00	€ 3.098,00	All'accertamento di tale violazione, l'organo che accerta il fatto ingiunge,

in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata da un qualsiasi comune.			<i>anche verbalmente, al soggetto operante in maniera illecita di rimuovere le proprie attrezzature e merci e lasciare libero il posteggio indebitamente occupato. L'inosservanza all'intimazione comporta l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.</i>
<b>Art. 38, comma 1</b> - in caso di allestimento tardivo del banco di vendita entro gli orari determinati dal provvedimento, e per abbandono anticipato del posteggio.	€ 50,00	€ 300,00	
<b>Art. 38, comma 1</b> - se il posteggio non viene lasciato libero entro i 30 minuti.	€ 100,00	€ 450,00	
<b>Art. 38, comma 1</b> - se il posteggio viene lasciato libero dopo 30 minuti, violazione prevista dagli artt. 111 e 112 della legge regionale.	€ 500,00	€ 3.000,00	
<b>Art. 38, comma 2</b> - Inosservanza prescrizioni di esposizione e allestimento banco di vendita.	€ 25,00	€ 150,00	
<b>Art. 38, comma 6</b> - Occupazione di una superficie del posteggio accertata fino al 16,00% in più di quella concessa.	€ 100,00	€ 300,00	
<b>Art. 38, comma 6</b> - Occupazione di una superficie accertata del posteggio tra il 16,01% e il 33,33% in più di quella concessa.	€ 160,00	€ 480,00	
<b>Art. 38, comma 6</b> - Occupazione di una superficie del posteggio accertata oltre il 33,33% in più di quella concessa.	€ 500,00	€ 3.000,00	
<b>Art. 38, comma 6</b> - Occupazione del posteggio con modalità diverse da quelle indicate sui propri atti autorizzativi pur occupando una superficie pari a quella concessa.	€ 100,00	€ 300,00	
<b>Art. 38, comma 7</b> - Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi.	€ 80,00	€ 240,00	
<b>Art. 38, comma 8</b> - Inosservanza divieti.	€ 75,00	€ 450,00	
<b>Art. 38, comma 11</b> - Inosservanza divieti.	€ 75,00	€ 450,00	
<b>Art. 38, comma 12</b> - Inosservanza prescrizioni.	€ 25,00	€ 150,00	

2. Le occupazioni abusive o difformi rispetto a quanto concesso, sono sanzionate dal regolamento COSAP, fatta salva l'applicazione dell'articolo 37 di questo regolamento.
3. Personale dell'Amministrazione Comunale, in possesso di adeguata categoria e specifico profilo professionale è abilitato ad elevare sanzioni relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Tale potestà sarà definita e disciplinata in dettaglio con specifico provvedimento.

**Articolo 52**  
**RISARCIMENTO DANNI**

1. Il titolare di autorizzazione che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni principali ed accessorie di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli organi competenti.

**Articolo 53**  
**ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI**

1. L'accertamento delle violazioni è effettuato dagli agenti di P.L., mediante redazione di apposito processo verbale. Comunque, dal verbale debbono risultare:
  - Le generalità e la qualifica degli accertatori
  - La sottoscrizione degli accertatori
  - Le generalità e la qualifica del trasgressore
  - Le generalità e la qualifica degli eventuali obbligati in solido
  - La data e l'ora in cui viene accertata la violazione
  - Il luogo in cui viene accertata la violazione
  - I titoli autorizzativi di cui è provvisto il trasgressore
  - Le circostanze in cui è stata effettuato l'accertamento della violazione
  - La natura della violazione:
  - Estremi della norma o delle norme violate
  - Descrizione sintetica del comportamento o delle omissioni che sostanziano la violazione
  - Se la violazione è stata direttamente contestata al trasgressore o meno
  - Le dichiarazioni del trasgressore
  - L'indicazione del responsabile del procedimento
  - L'entità minima e massima dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista
  - Le eventuali modalità di oblazione
  - Le modalità di pagamento
  - L'autorità a cui possono essere presentati gli scritti difensivi e le relative scadenze
2. In caso di contestazione diretta, il verbalizzante invita il trasgressore e/o il responsabile in solido a sottoscrivere il verbale e, in caso di rifiuto, ne danno atto nel verbale stesso.
3. Qualora non sia possibile la contestazione diretta, nel verbale se ne indicano i motivi.
4. Se possibile, la violazione va contestata immediatamente al trasgressore e agli obbligati in solido.
5. Nell'impossibilità, la violazione va notificata entro 90 gg. (360 per i residenti all'estero).
6. Qualora la violazione non sia accertata direttamente, ma tramite rapporto inviato dall'Autorità Giudiziaria, i termini di notifica decorrono dalla data di ricezione degli atti.
7. Il pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo, o , se più favorevole, il doppio del minimo, più le spese di procedimento) è ammesso entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notifica.
8. Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che hanno accertato la violazione provvedono alla redazione di un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, e lo inoltrano al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.

**Articolo 54**  
**PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI**

1. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può presentare al Sindaco o suo delegato gli scritti difensivi, allegando eventuali documenti a supporto delle proprie argomentazioni.
2. La presentazione degli scritti difensivi non è più ammessa nel caso che l'interessato abbia provveduto all'oblazione.

**Articolo 55**  
**EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE**

1. Il Sindaco o suo delegato, esaminati gli eventuali scritti difensivi e sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, e l'organo che ha effettuato l'accertamento:
  - se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata l'importo dovuto per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese di provvedimento, all'autore della violazione e agli obbligati in solido;
  - in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

**Articolo 56**  
**SEQUESTRO E CONFISCA DELLA MERCE**

1. Se, unitamente alla contestazione, viene effettuato un sequestro, ne viene preso nota nel verbale principale e viene redatto uno specifico verbale, da cui dovrà risultare la qualità, quantità e stato di conservazione della merce sequestrata.
2. In caso di sequestro, gli interessati possono presentare, anche immediatamente, in carta semplice. opposizione al Sindaco.
3. Il Sindaco decide entro il decimo giorno dalla presentazione dell'opposizione, con ordinanza motivata.
4. Se non è rigettata entro i termini, l'opposizione si intende accolta.
5. Il Sindaco competente può disporre, su istanza dell'avente diritto, la restituzione della cosa sequestrata.
6. La restituzione va comunque disposta con l'ordinanza –ingiunzione, sia che questa disponga il pagamento della sanzione, sia che disponga l'archiviazione.
7. La restituzione può essere disposta solo nei casi in cui non è prevista la confisca obbligatoria e sempre previo pagamento delle spese di custodia.
8. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere effetto se entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto o entro 6 mesi dalla data del sequestro non è emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca.
9. Le modalità di esecuzione del sequestro, di trasporto, consegna, custodia ed eventuale distruzione o eliminazione delle cose sequestrate sono stabilite dal D.P.R. 571/82 (Art. 13,17,18 e 19).

**Articolo 57**  
**RICORSI**

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza di sola confisca l'interessato può proporre l'opposizione entro 30gg. dalla notifica (60 se risiede all'estero) al giudice territorialmente competente.
2. L'opposizione non sospende l'applicazione dell'ordinanza, salvo diversa disposizione del giudice con ordinanza inoppugnabile.
3. L'opposizione si propone in generale davanti al giudice di pace, salvo che :
  - Sia stata applicata di fatto una sanzione superiore a €. 15.943,00 (sanzione proporzionale senza previsione di limite massimo)
  - Sia stata applicata una sanzione diversa dalla pecuniaria (da sola o in aggiunta a quella pecuniaria).
  - In tali casi l'opposizione va presentata al tribunale.
4. Il ricorso presentato oltre i termini viene dichiarato inammissibile.
5. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente senza ricorrere a un avvocato.

## **TITOLO XI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 58**

##### **Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogati:

#### **Articolo 59**

##### **Modifiche al Presente Regolamento**


1. Le modifiche al presente regolamento debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di consultazione di cui al precedente Titolo II.

## Allegato "A"

### SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO STORICO SETTIMANALE DI CASALPUSTERLENGO

- a) Mercato settimanale riconosciuto dalla Regione Lombardia "mercato a valenza storica di tradizione" con D.d.u.o. n. 13432 del 21 dicembre 2010, essendo il mercato di Casalpuusterlengo documentato già nel 1590.
- b) Ubicazione dell'area destinata al mercato: P.za del Popolo, Piazzetta Pusterla, Piazza della Repubblica, Piazza Mercato, Via Libertà, Via C. A. Dalla Chiesa.
- c) Giorno di svolgimento del mercato: **LUNEDÌ**.
- d) Totale posteggi presenti nell'area mercato: n. **128**, come di seguito suddivisi:
  1. n. **23** utilizzati per il settore alimentare;
  2. n. **102** utilizzati per il settore non alimentare di cui 1 riservato al Battirore;
  3. n. **3** riservati ad imprenditori agricoli;
- e) Occupazione dei posteggi e montaggio del posteggio deve avvenire dalle ore **6,30** alle ore **7,30**.
- f) Operazione di vendita deve avvenire dalle ore **7,30** alle ore **12,30**.
- g) Smontaggio del posteggio e sgombero area deve avvenire dalle ore **12,30**, alle ore **13,30**.
- h) Assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi (spunta) avverrà alle ore **8,15**.
- i) Dislocazione dei posteggi:
  - su area scoperta: **tutti**
  - su area coperta: **nessuno**
  - box fissati al suolo: **nessuno**
  - vani in muratura: **nessuno**.
- j) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, comprensiva:
  - di dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
  - di numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - di aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe;
- k) Spazio divisorio minimo tra un posteggio e quello adiacente: **cm. 50**;
- l) Tipologie merceologiche escluse: **nessuna**;
- m) Spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: lungo Viale Rimembranze, Piazzale Cimitero, Via Marsala.
- n) I posteggi destinati al mercato settimanale hanno tutti metrature differenti, dettate dalla storicità dell'area mercatale e dalla configurazione morfologica degli spazi del nucleo storico occupati dal mercato settimanale, con una media dimensionale di m 7,6 (di larghezza - fronte) x m 5,0 (di profondità). I posteggi saranno assegnati come da seguente planimetria e tipologia merceologica:

# PLANIMETRIA MERCATO CASALPUSTERLENGO



LEGENDA	
0	POSTEGGIO SETTORE NON ALIMENTARE
0 ALIM.	POSTEGGIO SETTORE ALIMENTARE
72	POSTEGGIO CON IL SISTEMA DEL "BATTITORE"
A	POSTEGGIO PRODUTTORE AGRICOLO
P	AREA PER ATTIVITA' COMMERCIALE PROMOZIONALE (NO VENDITA)
0*	CONCESSIONE SOGGETTA A CONDIZIONI/LIMITAZIONI
[Stippled Box]	AREE MERCATALI E CIRCOSTANTI

PLANIMETRIA NON IN SCALA

<b>N°</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>CATEGORIA MERCEOLOGICA</b>	<b>POSIZIONE MERCATO</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Mq Totali</b>
1	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,50	5,50	35,75
2	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,50	5,50	41,25
3	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	9,00	5,50	49,50
4	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,00	5,50	33,00
5	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	11,00	5,50	60,50
6	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	8,50	5,50	46,75
7	NON ALIMENTARE	8. PELLETTERIE, CALZATURE	Piazza del Popolo	5,50	4,50	24,75
8	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,50	4,50	29,25
9	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	5,00	4,50	22,50
10	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,00	4,50	31,50
11	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	8,00	5,50	44,00
12	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	11,50	5,50	63,25
13	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	8,50	5,50	46,75
14	NON ALIMENTARE	8. PELLETTERIE, CALZATURE	Piazza del Popolo	8,00	5,50	44,00
15	NON ALIMENTARE	9. PRODOTTI DI PROFUMERIA, COSMESI DELLA PERSONA E DELLA CASA	Piazza del Popolo	9,00	5,50	49,50
17	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,00	5,00	30,00
18	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	8,50	5,00	42,50
19	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,00	5,00	35,00
20	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,50	5,50	35,75
21	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	11,00	5,50	60,50
22	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	9,00	5,50	49,50
23	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	9,50	5,50	52,25
24	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	10,00	4,50	45,00
25	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	8,00	4,50	36,00
26	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	9,00	4,50	40,50
27	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,00	5,50	38,50
28	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,00	5,50	38,50
29	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	5,00	5,50	27,50
30	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	5,00	5,50	27,50
31	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	9,50	5,50	52,25
32	NON ALIMENTARE	8. PELLETTERIE, CALZATURE	Piazza del Popolo	10,00	5,00	50,00

33	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	12,00	5,50	66,00
34	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	12,00	5,50	66,00
35	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	9,00	5,50	49,50
36	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,50	5,50	35,75
37	NON ALIMENTARE	8. PELLETTIERIE, CALZATURE	Piazza del Popolo	6,50	5,50	35,75
38	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,00	5,50	38,50
39	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	8,00	5,50	44,00
40	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,00	5,00	35,00
41	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,00	5,00	30,00
42	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	11,00	5,50	60,50
43	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,50	5,50	41,25
46	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	8,50	4,50	38,25
47	NON ALIMENTARE	8. PELLETTIERIE, CALZATURE	Piazza del Popolo	7,50	5,50	41,25
48	NON ALIMENTARE	8. PELLETTIERIE, CALZATURE	Piazza del Popolo	11,00	5,50	60,50
49	NON ALIMENTARE	8. PELLETTIERIE, CALZATURE	Piazza del Popolo	8,00	5,50	44,00
50	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	6,50	5,50	35,75
51	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Via Libertà	7,00	4,50	31,50
52	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	7,50	5,00	37,50
53	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Via Libertà	6,00	4,50	27,00
54	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	7,50	6,00	45,00
55	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	7,00	6,00	42,00
56	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	6,50	6,00	39,00
57	NON ALIMENTARE	11. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, GIOCATTOLE, BAZAR	Piazza della Repubblica	8,00	5,00	40,00
58	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	7,00	5,00	35,00
59	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza del Popolo	12,00	5,00	60,00
60	NON ALIMENTARE	9. PRODOTTI DI PROFUMERIA, COSMESI DELLA PERSONA E DELLA CASA	Piazza del Popolo	8,50	5,50	46,75
61	NON ALIMENTARE	9. PRODOTTI DI PROFUMERIA, COSMESI DELLA PERSONA E DELLA CASA	Piazza della Repubblica	8,50	5,50	46,75
63	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	8,00	5,50	44,00
64	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	8,00	5,50	44,00
65*	NON ALIMENTARE	15. ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO	Piazzetta Pusterla	7,00	3,50	24,50
66*	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazzetta Pusterla	7,00	3,50	24,50
67	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	via C.A. Dalla Chiesa	8,00	5,50	44,00

68	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	8,50	5,50	46,75
69	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	via C.A. Dalla Chiesa	8,50	5,50	46,75
70	NON ALIMENTARE	15. ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO	Piazza della Repubblica	8,50	5,00	42,50
71	NON ALIMENTARE	13. CESTERIE E OGGETTI IN LEGNO	Piazza della Repubblica	8,50	5,00	42,50
72	NON ALIMENTARE	BATTITORE	Piazza della Repubblica	8,00	5,00	40,00
73	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	7,50	5,00	37,50
74	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	5,00	5,00	25,00
75	NON ALIMENTARE	12. FIORI, PIANTE, SEMENTI ARTICOLI DA GIARDINAGGIO	Piazza della Repubblica	11,00	5,50	60,50
76	NON ALIMENTARE	16. PRODOTTI E ALIMENTI PER ANIMALI, ANIMALI VIVI	Piazza della Repubblica	7,50	6,00	45,00
77	ALIMENTARE	3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Piazza Mercato	9,50	8,00	76,00
78	ALIMENTARE	2. DOLCIUMI, GELATI, FRUTTA SECCA	Piazza Mercato	8,50	4,50	38,25
79	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	7,50	4,50	33,75
80	NON ALIMENTARE	15. ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO	Piazza Mercato	8,00	4,50	36,00
81	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	6,50	3,00	19,50
82	ALIMENTARE	3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Piazza Mercato	9,00	6,00	54,00
83	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	7,50	5,00	37,50
84	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	5,50	5,00	27,50
85	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	7,00	4,80	33,60
86	ALIMENTARE	4. CARNI CRUDE E COTTE	Piazza Mercato	7,00	5,50	38,50
87	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	6,00	5,50	33,00
88	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	10,00	5,50	55,00
89	ALIMENTARE	2. DOLCIUMI, GELATI, FRUTTA SECCA	Piazza Mercato	11,00	5,50	60,50
90	ALIMENTARE	5. PRODOTTI ITTICI	Piazza Mercato	6,50	5,50	35,75
91	ALIMENTARE	1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, PANETTERIA	Piazza Mercato	8,50	5,50	46,75
92	ALIMENTARE	3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Piazza Mercato	7,00	5,50	38,50

93	ALIMENTARE	2. DOLCIUMI, GELATI, FRUTTA SECCA	Piazza Mercato	9,00	5,50	49,50
94	ALIMENTARE	3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Piazza Mercato	7,70	5,00	38,50
95	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	5,00	5,00	25,00
96	ALIMENTARE	4. CARNI CRUDE E COTTE	Piazza Mercato	7,50	4,00	30,00
97	ALIMENTARE	3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Piazza Mercato	7,00	6,50	45,50
98	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza Mercato	7,00	5,00	35,00
99	NON ALIMENTARE	11. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, GIOCATTOLE, BAZAR	Piazza Mercato	8,00	5,00	40,00
100	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza Mercato	9,00	3,50	31,50
101	NON ALIMENTARE	8. PELLETTIERIE, CALZATURE	Piazza Mercato	7,50	5,00	37,50
102	NON ALIMENTARE	11. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, GIOCATTOLE, BAZAR	Piazza Mercato	7,00	5,00	35,00
103	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	7,50	5,00	37,50
104	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza Mercato	8,00	5,00	40,00
105	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	5,50	5,00	27,50
106	NON ALIMENTARE	15. ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO	Piazza Mercato	8,00	5,00	40,00
107	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza Mercato	8,50	5,00	42,50
108	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza Mercato	5,50	5,00	27,50
109	NON ALIMENTARE	12. FIORI, PIANTE, SEMENTI ARTICOLI DA GIARDINAGGIO	Piazza Mercato	9,00	5,00	45,00
110	NON ALIMENTARE	12. FIORI, PIANTE, SEMENTI ARTICOLI DA GIARDINAGGIO	via C.A. Dalla Chiesa	8,00	5,50	44,00
111	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	6,00	5,00	30,00
112	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza Mercato	7,50	5,00	37,50
113	NON ALIMENTARE	9. PRODOTTI DI PROFUMERIA, COSMESI DELLA PERSONA E DELLA CASA	Piazza Mercato	7,50	5,00	37,50
114	NON ALIMENTARE	11. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, GIOCATTOLE, BAZAR	Piazza Mercato	6,50	5,00	32,50
115	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	7,00	5,00	35,00
116	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	9,00	5,00	45,00
117	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza Mercato	5,50	5,00	27,50
118	NON ALIMENTARE	15. ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO	Piazza Mercato	8,50	5,00	42,50
119	NON ALIMENTARE	7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE	Piazza della Repubblica	8,00	5,00	40,00
120	ALIMENTARE	3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Piazza Mercato	7,00	5,00	35,00

<b>121</b>	ALIMENTARE	<b>3. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</b>	Piazza della Repubblica	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>35,00</b>
<b>122</b>	NON ALIMENTARE	<b>14. OPERE ARTISTICHE E DI ARTIGIANATO, COSE ANTICHE ED ANTIQUARIATO</b>	Piazza della Repubblica	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>30,00</b>
<b>123</b>	ALIMENTARE	<b>1. CIBI CONFEZIONATI, FRESCI E DI GASTRONOMIA</b>	Piazza Mercato	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>35,00</b>
<b>124</b>	ALIMENTARE	<b>6. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	Piazza Mercato	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>35,00</b>
<b>125</b>	NON ALIMENTARE	<b>7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE</b>	Piazza Mercato	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>40,00</b>
<b>126</b>	NON ALIMENTARE	<b>7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE</b>	via C.A. Dalla Chiesa	<b>9,00</b>	<b>5,50</b>	<b>49,50</b>
<b>127</b>	NON ALIMENTARE	<b>15. ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO</b>	Piazza della Repubblica	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>40,00</b>
<b>128</b>	NON ALIMENTARE	<b>7. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE</b>	via C.A. Dalla Chiesa	<b>6,50</b>	<b>5,50</b>	<b>35,75</b>
<b>129</b>	NON ALIMENTARE	<b>8. PELLETTIERIE, CALZATURE</b>	via C.A. Dalla Chiesa	<b>8,00</b>	<b>5,50</b>	<b>44,00</b>

\* in caso di concessione di passo carraio il posteggio verrà ridotto a 5,00 x 3,00

## Allegato “B”

### SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DI ZORLESCO

- a) Mercato settimanale istituito
- b) Ubicazione dell'area destinata al mercato: Piazza della Vittoria.
- c) Giorno di svolgimento del mercato: **GIOVEDÌ**.
- d) Totale posteggi presenti nell'area mercato: n. **7**, come di seguito suddivisi:
  - 1. n. **3** utilizzati per il settore alimentare;
  - 2. n. **4** utilizzati per il settore non alimentare;
  - 3. n. **0** riservati ad imprenditori agricoli;
- e) Occupazione dei posteggi e montaggio del posteggio deve avvenire dalle ore **6,30** alle ore **7,30**.
- f) Operazione di vendita deve avvenire dalle ore **7,30** alle ore **12,30**.
- g) Smontaggio del posteggio e sgombero area deve avvenire dalle ore **12,30**, alle ore **13,30**.
- h) Assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi (spunta) avverrà alle ore **8,15**.
- i) Dislocazione dei posteggi:
  - su area scoperta: **tutti**
  - su area coperta: **nessuno**
  - box fissati al suolo: **nessuno**
  - vani in muratura: **nessuno**.
- j) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, comprensiva:
  - di dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
  - di numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - di aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe;
- k) Spazio divisorio minimo tra un posteggio e quello adiacente: **cm. 50**;
- l) Tipologie merceologiche escluse: **nessuna**;
- m) Spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: lungo Viale Rimembranze, Piazzale Cimitero, Via Marsala.
- n) I posteggi destinati al mercato settimanale avranno tutti metrature uguali, m 7,5 (di larghezza - fronte) x m 5,0 (di profondità). I posteggi saranno assegnati come da seguente planimetria e tipologia merceologica:

# PLANIMETRIA MERCATO F.NE ZORLESCO



## LEGENDA

- POSTEGGIO SETTORE NON ALIMENTARE
- POSTEGGIO SETTORE ALIMENTARE
- AREE MERCATALI E CIRCOSTANTI

PLANIMETRIA NON IN SCALA

<b>N°</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>CATEGORIA MERCEOLOGICA</b>	<b>POSIZIONE MERCATO</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Mq Totali</b>
<b>1</b>	ALIMENTARE		Piazza della Vittoria	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>35,00</b>
<b>2</b>	ALIMENTARE		Piazza della Vittoria	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>35,00</b>
<b>3</b>	ALIMENTARE		Piazza della Vittoria	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>35,00</b>
<b>4</b>	NON ALIMENTARE		Piazza della Vittoria	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>35,00</b>
<b>5</b>	NON ALIMENTARE		Piazza della Vittoria	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>35,00</b>
<b>6</b>	NON ALIMENTARE		Piazza della Vittoria	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>35,00</b>
<b>7</b>	NON ALIMENTARE		Piazza della Vittoria	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>35,00</b>

## **Allegato “C”**

### **SCHEMA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. Tempo massimo per la sosta dei mezzi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante: minuti 30;
2. L'orario di vendita deve essere compreso nella fascia dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
3. Le aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere: tutto il territorio comunale, con la sola esclusione delle frazioni di Zorlesco e di Vittadone nel giorno di Lunedì.
4. Le aree e le vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale: da individuare
5. Le aree e le vie interdette al commercio itinerante per motivi igienico-sanitari: da individuare

## Allegato "C"

### SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA/SAGRA/MANIFESTAZIONE

1. Denominazione: \_\_\_\_\_ . Deliberazione istitutiva n. \_\_\_\_\_ del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_;
2. Periodo: il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in occasione della festa \_\_\_\_\_/ricorrenza \_\_\_\_\_;
3. Ubicazione: Via \_\_\_\_\_, Piazza \_\_\_\_\_. L'ubicazione attuale è stata determinata con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_.
4. Caratteristiche strutturali:
  - a) superficie complessiva dell'area: mq. \_\_\_\_\_;
  - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. \_\_\_\_\_;
  - c) numero totale posteggi: n. \_\_\_\_\_;

Non è stata operata alcuna risuddivisione per tipologia merceologica. Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso lo S.U.A.P..
5. L'orario di svolgimento continuato risulta compreso fra le ore \_\_\_\_\_ e le ore \_\_\_\_\_.  
L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da \_\_\_\_\_ minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro \_\_\_\_\_ minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
6. L'assegnazione dei posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari avverrà dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.
7. Tipologie merceologiche escluse: \_\_\_\_\_

## Allegato "D"

### SCHEDA DESCRITTIVA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

a) Le zone destinate a posteggi fuori mercato sono le seguenti:

- -----
- -----

b) I posteggi fuori mercato sono in totale n. 4 come di seguito specificati:

- Posteggio n. \_\_\_\_: metri \_\_\_\_ x \_\_\_\_ titolare ..... – tipologia \_\_\_\_\_
- Posteggio n. \_\_\_\_: metri \_\_\_\_ x \_\_\_\_ titolare ..... – tipologia \_\_\_\_\_

c) Periodo di svolgimento dell'attività: \_\_\_\_\_

d) Caratteristiche e superficie del/i posteggio/i: \_\_\_\_\_

e) Tipo di struttura: area coperta/scoperta.

f) Settore: \_\_\_\_\_

g) Tipologia merceologica: \_\_\_\_\_

h) Orario di attività: dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

L' eventuale installazione delle strutture è consentita a partire dalle ore \_\_\_\_\_. Entro le ore \_\_\_\_\_ le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Gli eventuali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori posti nella zona \_\_\_\_\_.

## **Allegato “E”**

### **SCHEMA DESCRITTIVA DELLE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO STORICO**

Le tipologie merceologiche utilizzabili per il commercio su aree pubbliche nel mercato storico del Capoluogo sono le seguenti:

1. PRODOTTI ALIMENTARI – CIBI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA, ROSTICERIA, PANETTERIA;
2. PRODOTTI ALIMENTARI – DOLCIUMI E GELATI, FRUTTA SECCA;
3. PRODOTTI ALIMENTARI – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI;
4. PRODOTTI ALIMENTARI - CARNI CRUDE E COTTE;
5. PRODOTTI ALIMENTARI - PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI;
6. PRODOTTI ALIMENTARI - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;
7. NON ALIMENTARI - ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIE;
8. NON ALIMENTARI - PELLETTIERIE, CALZATURE;
9. NON ALIMENTARI - PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA;
10. NON ALIMENTARI - PRODOTTI DI ERBORISTERIA;
11. NON ALIMENTARI - LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI MUSICALI, ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO, GIOCATTOLE, BAZAR;
12. NON ALIMENTARI - FIORI, PIANTE, SEMENTI, ARTICOLI DA GIARDINAGGIO;
13. NON ALIMENTARI - CESTERIE ED OGGETTI IN LEGNO;
14. NON ALIMENTARI - OPERE ARTISTICHE E DI ARTIGIANATO, COSE ANTICHE ED ANTIQUARIATO;
15. NON ALIMENTARI - ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D'ARREDO, TENDE TESSUTI ECC.;
16. NON ALIMENTARI – ALIMENTI E PRODOTTI PER ANIMALI, ANIMALI VIVI